

25 NOVEMBRE 2024 | N. 156

Cessione del credito/sconto in fattura

Sono ancora utilizzabili i crediti edilizi formati prima del 2020?

di Cristina Santoni

Il caso

La società Beta ha acquistato da un'impresa alcuni crediti edilizi che sono stati ora caricati sulla Piattaforma cessione crediti. Sono presenti due distinte tipologie di crediti, identificati rispettivamente con il codice tributo 6908, formati nel 2019, e 6922, formati nel 2021.

La società chiede se può ancora utilizzare tutte le quote di credito residue in compensazione o se le rate relative agli scorsi anni risultano ormai inutilizzabili.

La soluzione

Per rispondere correttamente al quesito è necessario distinguere le tipologie di crediti edilizi acquistati dal contribuente. I crediti edilizi identificati col **codice tributo 6908**, infatti, si sono formati a seguito dell'applicazione di uno **sconto in fattura** relativamente a **spese ecobonus sostenute**, nel caso di specie, **nel 2019**, secondo quanto disciplinato dal **comma 3.1, art. 14, D.L. n. 63/2013** (ora abrogato ad opera dell'art. 2, comma 4, D.L. n. 11/2023).

Tale disposizione ammetteva l'applicabilità del c.d. "sconto in fattura" in relazione a spese per interventi di riqualificazione energetica e interventi di ristrutturazione importante di primo livello (che presupponevano rilevanza energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a € 200.000.

Per questa tipologia di credito, come disposto dal **Provvedimento 31 luglio 2019** e, successivamente confermato dalla **Risoluzione 20 novembre 2019, n. 96**, la quota di credito **non utilizzata nell'anno può essere fruita negli anni successivi**, ma non può essere richiesta a rimborso. Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 è indicato l'anno in cui è utilizzabile la quota del credito d'imposta a fronte dello sconto praticato. Qualora la quota di spettanza nell'anno non sia utilizzata ma riportata ed utilizzata negli anni successivi, quale anno di riferimento va indicato l'anno originario di fruibilità. Così, ad esempio, se la quota fruibile nel 2019 non è utilizzata in tale anno ma nel corso del 2024, quale "anno di riferimento" va sempre indicato "2019".

Diversa è invece la disciplina relativa ai crediti identificati con **codice tributo 6922**. Tali crediti, formati nel 2021, riguardano detrazioni per interventi ecobonus e impianti fotovoltaici, cedute o oggetto di sconti in fattura praticati ai sensi dell'**art. 121, D.L. n. 34/2020**, la cui **prima comunicazione** è stata inviata all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 febbraio 2022**. Secondo quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 121 (successivamente confermato con

Provvedimento 8 agosto 2020 e con **Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83**), la **quota dei crediti d'imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi**, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In questo caso, nel campo "*anno di riferimento*" del modello F24 deve essere indicato **l'anno in cui è utilizzabile in compensazione** la quota annuale del credito.

Con riferimento al caso di specie, quindi, la società Beta può ancora **utilizzare in compensazione** i crediti relativi agli interventi 2019 (codice tributo **6908**), in quanto non vi sono limiti temporali, ma **non** le quote **2022** e **2023** relative al credito derivante da interventi 2021 (codice tributo **6922**) in quanto ormai è decorso il termine entro cui ne era ammessa la fruizione.